



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

24/2016 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. FRANCESCO TONZIELLO.**

tessera Fibus n. FB64A540;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 11, aggravato ex art. 31 let. f) del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 13.12.2016 del Consigliere Federale FIBIS, Avv. Andrea Chiesura.

All'udienza del 5 maggio 2017 nessuno è comparso per il tesserato.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3, aumentata a mesi 4 per effetto dell'aggravante contestata.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Al tesserato viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi dirigenti attraverso un *post* pubblicato su Facebook, con il quale concordava con quanto espresso da altro utente, non tesserato FIBIS, il quale aveva apostrofato i dirigenti e gli arbitri FIBIS come "ladri" e "incompetenti", giudizio evidentemente offensivo e calunnioso.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di dover applicare la sanzione richiesta dalla Procura Federale che appare idonea e congrua, non si rinvencono invece elementi per concedere attenuanti di alcun genere.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'inculpazione di cui all'art. 11 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **TONDELLO FRANCESCO**, in **atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 5 maggio 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabiani

Avv. Antonio Materia

PROCURA FEDERALE
ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. ²¹/2016 R.G. Procura Federale Fibus.

Nei confronti del tesserato:

Signor Francesco Tonziello (C.F. TNZFNCR88A23F839G), [redacted]
Tesserato presso il CSB NEW
GENERATION BILLIARDS con codice tessera FB64A540.

Il Procuratore Federale,
letto l'esposto d.d. 13/12/2016, del Consigliere Federale della Fibus avv. Andrea
Chiesura, di seguito riportato per stralci:


*"Al Procuratore Federale
per il tramite della Segreteria F.I.Bi.S.*

ESPOSTO

Il sottoscritto Avv. Andrea Chiesura [redacted]
[redacted] in qualità di Consigliere
Nazionale della F.I.Bi.S.;

preme s s o

- che in data odierna, sul proprio profilo Facebook, un utente con nickname "Francesco Tonziello" pubblicava una comunicazione F.I.Bi.S. inoltrata ai dirigenti periferici con la quale si rammentava che la tessera 2016/17, se rinnovata dopo il 31 Dicembre p.y., sarebbe costata non più € 35,00, ma € 50,00, come già previsto nella Circolare Tesseramento/Affiliazione 02.08.16 (cfr. pag. 9);
- che peraltro anche per i tesseramenti delle passate stagioni era previsto un tale aumento, la cui finalità è quella di concentrare per quanto possibile il tesseramento ad inizio stagione per insuperabili esigenze di programmazione sportiva e finanziaria;
- che interveniva tal Mariano Carotenuto (non tesserato Fibus) il quale commentava garbatamente "Fossi i giocatori, boicotterei questa federazione di ladri e incompetenti", aggiungendo poco dopo "Comunque restano una massa di ladri ed incompetenti, arbitri e dirigenti";
- che Francesco Tonziello approvava il suddetto commento con un eloquente "Concordo con l'amico Mariano Carotenuto";
- che con tale frase il Tonziello dimostra di condividere in toto il contenuto diffamatorio del commento postato dal Carotenuto;



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

- che in tempi recenti è già accaduto che qualcuno sia stato rinviato a giudizio per aver messo su Facebook un semplice "mi piace" ad un post avente carattere denigratorio/diffamatorio, essendo stato considerato concorrente nella commissione del reato;
- che non occorre dilungarsi oltre circa illiceità dei commenti in oggetto, costituenti violazione dell'art. 1, 2° comma, e art. 11 Regolamento di Giustizia, oltrechè integranti gli estremi del reato di diffamazione di cui all'art. 595 C.P., con l'aggravante di cui al 3° comma;
- che ci si riserva eventualmente di far seguito con la proposizione di querela presso l'A.G.O., previa liberatoria del caso.

Tanto premesso,

chiede

che il Procuratore Federale voglia intraprendere l'attività d'indagine al fine di verificare se l'autore dei post in esame sia effettivamente il tesserato Tonziello Francesco (FB64A540) e di avviare eventualmente il procedimento disciplinare nei confronti dello stesso per l'illecito commesso.

Si allegano pagina profilo fb di Tonziello Francesco, stralci discussione fb e estremi tesseramento di Tonziello Francesco.

Con riserva di integrazione documentale a richiesta del Procuratore Federale procedente.

Con osservanza.

Conegliano, li 13 Dicembre 2016

Avv. Andrea Chiesura"

-rilevato che la documentazione acquisita consente di ritenere integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 11 reg. giustizia Fibus vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi), aggravata ex art. 31 lettera f) reg. giustizia cit., in quanto il tesserato ha aderito, concordato e fatto proprio un commento denigratorio, dal seguente tenore: "Fossi i giocatori, boicotterei questa federazione di ladri e incompetenti", aggiungendo poco dopo "Comunque restano una massa di ladri ed incompetenti, arbitri e dirigenti" del sig. Carotenuto pubblicato nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate;

considerato quanto sopra, la condotta descritta ascrivibile al tesserato sopra generalizzato costituisce violazione disciplinare in relazione alle norme citate.

Per tutto quanto esposto lo deferisce avanti il competente Tribunale Federale e chiede fissarsi udienza.

Manda la segreteria perché notifici il presente avviso a mezzo raccomandata a/r al tesserato e al Tribunale Federale sua sede.

Bologna, 16/3/2017 Il Procuratore Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané